

Regolamento speciale per la concessione di contributi per iniziative culturali

(Approvato con delibera del Consiglio di Presidenza nella seduta n. 16 del 3 dicembre 2009, reso esecutivo con decreto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana n. 471 del 9 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2010)

Testo aggiornato con le modifiche apportate col D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013

TITOLO I *Disposizioni generali e comuni*

Articolo 1 *Finalità*

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del presente regolamento, può concedere contributi ad enti pubblici e privati, per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o attività di contenuto politico-istituzionale, culturale, storico, scientifico, artistico, sportivo, riguardanti la realtà siciliana o riconosciuti di interesse per la stessa.

2. I contributi di cui al comma 1 possono altresì essere concessi, fermo restando il riferimento alla realtà siciliana, per:

- a) la realizzazione di opere, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti audiovisivi e informatici, o comunque di carattere tecnologico;
- b) la valorizzazione del ruolo internazionale della Sicilia;
- c) la conservazione, l'accrescimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e culturale, compresa la pubblicazione di opere a stampa;
- d) lallestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della storia, della vita culturale, delle tradizioni e del costume;
- e) la divulgazione e l'approfondimento di temi connessi alla ricerca scientifica ed alla innovazione tecnologica;
- f) la parziale o totale copertura delle spese di pubblicazione degli atti relativi alle manifestazioni e iniziative di cui al presente articolo.

Articolo 2 *Soggetti ammessi al contributo*

1. Nei settori di intervento indicati nell'articolo 1 sono ammessi a richiedere la concessione dei contributi di cui al presente regolamento: gli enti pubblici; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti di carattere privato come associazioni, comitati, società cooperative, fondazioni, con o senza

personalità giuridica, purché regolarmente costituiti e sempre a condizione che per espressa disposizione statutaria non perseguano finalità di lucro.

Articolo 3
Autorizzazione della spesa

1. Il Presidente dell'Assemblea valuta le istanze presentate, determina l'ammontare del contributo da concedere, secondo le norme del presente regolamento, e apprezza a suo insindacabile giudizio il ricorrere delle condizioni per la concessione.

2. All'istruttoria delle richieste di contributo provvede il Gabinetto del Presidente.

3. La lettera di concessione del contributo è previamente trasmessa al Servizio di Ragioneria al solo fine di apporre la copertura finanziaria ed imputare la spesa entro tre giorni. Per i contributi da erogare nell'esercizio finanziario successivo, il Servizio di Ragioneria si limita a compiere l'annotazione, con riserva di registrazione dell'impegno finanziario a valere sul bilancio dell'anno successivo. Le registrazioni con riserva non possono in ogni caso eccedere un ammontare complessivo pari allo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario in corso.

4. Dopo l'apposizione della copertura finanziaria o l'annotazione di cui al comma precedente, la lettera di concessione del contributo è comunicata al soggetto richiedente. In essa sono precisati gli oneri e gli obblighi posti a carico del beneficiario, le cause di decadenza di cui all'articolo 4, e i termini di decadenza di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero all'articolo 12 comma 2, con invito a prendere contatti con il Gabinetto del Presidente.

Articolo 4
Decadenza

1. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritieri ovvero abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note che sarebbero state ostative alla concessione del contributo, decade dal contributo medesimo, salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Articolo 5
Computo dei termini

1. Per il computo dei termini di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento fa fede il timbro d'ingresso dell'Assemblea Regionale Siciliana in caso di consegna diretta presso la sede dell'Assemblea, ovvero il timbro dell'Ufficio postale accettante, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Tuttavia il Presidente, apprezzate le circostanze, può ammettere, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, la presentazione di documenti oltre i termini suddetti.

Articolo 6
Banche dati automatizzate

1. I dati identificativi di ogni istanza di contributo e precisamente il soggetto richiedente, l' iniziativa per la quale si chiede il contributo, la data e il luogo di svolgimento della iniziativa medesima e gli estremi della segnatura di protocollo sono memorizzati in una o più banche dati automatizzate.

Articolo 7

Acquisizione degli atti pubblicati

1. Qualora il soggetto beneficiario di un contributo concesso in base al presente regolamento provveda, successivamente, alla pubblicazione degli atti relativi alla iniziativa oggetto del contributo medesimo, è tenuto ad inviarne copia alla Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana.

TITOLO II

Contributi per iniziative da realizzare

Articolo 8

Presentazione delle istanze e documentazione richiesta

1. Le istanze per la concessione di contributi relativi ad iniziative da realizzare devono essere inoltrate, in carta libera, alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e devono contenere la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'indicazione del periodo e del luogo del suo svolgimento, le generalità e i dati identificativi del legale rappresentante dell'ente richiedente.

2. È onere del soggetto richiedente comunicare preventivamente alla Presidenza eventuali mutamenti dei dati indicati al comma precedente. Di ciò è dato avviso al beneficiario nella lettera di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 9

Limite di importo per la concessione di contributi

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nei relativi articoli del bilancio interno dell'Assemblea regionale, il contributo da erogare per ogni singola istanza non può superare l'importo di euro 10.000,00.

Articolo 10

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione del contributo è effettuata dal Capo di Gabinetto o dal funzionario da lui delegato, previo accertamento della regolarità dei documenti giustificativi.

2. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare direttamente presso la sede dell'Assemblea o inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione iniziativa, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, la seguente documentazione:

a) relazione sull'iniziativa svolta;

b) autocertificazione circa l'utilizzazione del logo dell'Assemblea o dell'avvenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana;

c) fatture ed altri documenti giustificativi delle spese afferenti l'iniziativa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, escludendo da esse:

- spese per affitto locali adibiti a sede del soggetto richiedente;
- spese, a qualsiasi titolo, relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso soggetto richiedente;
- compensi ai soci;

d) consuntivo delle entrate e delle spese appositamente redatto e relativo all'iniziativa realizzata dal quale risulti che è stata spesa una cifra almeno pari all'importo del contributo concesso e l'entità della partecipazione dell'Assemblea regionale siciliana;

e) l'autocertificazione della propria qualità di legale rappresentante dell'ente nonché delle proprie generalità (cognome e nome; data e luogo di nascita; comune di residenza; indirizzo; recapito telefonico; codice fiscale, o partita IVA) e dell'assenza di fini di lucro dell'ente, nonché dell'inerenza delle spese documentate all'iniziativa oggetto del contributo;

f) la dichiarazione circa la consapevolezza del dichiarante delle responsabilità, anche di ordine penale, derivanti dalle dichiarazioni mendaci e dall'uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

3. Le fatture o altri documenti giustificativi delle spese di cui alla lettera *c)* del precedente comma devono essere prodotti in originale. E' consentito sostituire la documentazione contabile originale con copie autenticate conformi all'originale. In ogni caso il legale rappresentante è tenuto a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che né gli originali né le copie dei documenti prodotti sono stati utilizzati, né verranno utilizzati, per richiedere contributi ad altri enti e amministrazioni pubbliche.

4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 e fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, in assenza della presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo, l'istante decade dal beneficio. Ove la documentazione trasmessa risulti incompleta, il Presidente, apprezzate le circostanze, può consentirne l'integrazione o la rettifica, assegnando un termine da rispettare a pena di decadenza.

5. In attuazione dell'articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, la sottoscrizione del legale rappresentante non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza di un dipendente dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana addetto a riceverla, ovvero quando la dichiarazione sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento di identità è inserita nel fascicolo relativo al contributo.

6. Il Presidente dell'Assemblea, con proprio decreto, autorizza il pagamento del contributo. *L'atto di concessione di un contributo di importo superiore a mille euro l'anno per lo stesso soggetto è pubblicato sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana. La suddetta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.*⁽¹⁾

Articolo 11
Controllo contabile

1. Il Gabinetto trasmette per il pagamento gli atti al Servizio di Ragioneria che effettua il controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del Regolamento di amministrazione e contabilità.

TITOLO III
Iniziative oggetto di riconoscimento successivo

Articolo 12
Istanza di contributo a parziale ristoro delle spese sostenute

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che non abbiano richiesto preventivamente il contributo dell'Assemblea regionale siciliana ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel precedente titolo, ma che abbiano comunque realizzato iniziative coerenti con le finalità enunciate all'articolo 1, possono indirizzare apposita istanza alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana per chiedere la concessione di un contributo a parziale ristoro delle spese sostenute e documentate.

2. L'istanza di cui al precedente comma va presentata alla Presidenza dell'Assemblea entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa cui si riferisce, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2. Ove la documentazione trasmessa risulti incompleta, il Presidente, apprezzate le circostanze, può consentirne l'integrazione o la rettifica, assegnando un termine da rispettare a pena di decadenza.

3. Per la liquidazione si applica quanto previsto dall'articolo 10, commi 1, 2, lettere *a*, *c*, *d*, *e*, *f*), 3 e 5.

Articolo 13
Importo dei contributi a parziale ristoro delle spese

1. Nei limiti dello stanziamento previsto nel relativo articolo di bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, il contributo da erogare a parziale ristoro delle spese sostenute e documentate non può superare l'importo di euro 2.500,00 per ogni singola iniziativa.

Articolo 14
Controllo contabile. Chiusura del procedimento

1. Dopo la liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 10, comma 6, e 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Periodo introdotto dall'articolo 5 del decreto Presidente Assemblea regionale n. 329 del 18 dicembre 2013. All'articolo 7 del citato decreto si prevede che la disposizione in oggetto abbia applicazione dal 1° gennaio 2014.

TITOLO IV
*Disposizioni finali*Articolo 15
Responsabilità

1. L'Assemblea regionale siciliana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario del contributo.

Articolo 16
Semplificazione amministrativa

1. Alle dichiarazioni e certificazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni statali in materia di documentazioni amministrative.

Articolo 17
Contributi eccedenti i massimali o le finalità

1. Nel caso in cui il contributo richiesto non rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 o ecceda i limiti di spesa indicati dalle norme del presente regolamento, si provvede volta per volta con apposita delibera del Consiglio di Presidenza, fermi restando ove compatibili gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. La relativa proposta deve essere preventivamente corredata della copertura finanziaria da parte del Servizio di Ragioneria secondo le disposizioni del presente regolamento. Si applica l'articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo.

Articolo 18
Effetti della decadenza e relative comunicazioni

1. Decorsi infruttuosamente i termini di decadenza di cui agli articoli 10 e 12, il Gabinetto ne dà comunicazione al Servizio di Ragioneria per il disimpegno delle relative somme.

Articolo 19
Perenzione dei procedimenti

1. I procedimenti pendenti da oltre 8 anni relativi a contributi non erogati a causa di mancanza di documenti o di integrazioni agli stessi sono estinti.

Articolo 20
Rinvio al Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana.

TITOLO V
Disposizioni transitorie

Articolo 21
Contributi per il 60° anniversario

1. Limitatamente alle manifestazioni e iniziative relative al 60° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, approvate dal Comitato tecnico operativo di cui al DPA n. 104 del 15 marzo 2007, si applicano le disposizioni speciali deliberate dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 22
Applicazione ai procedimenti in corso

1. Le disposizioni del presente regolamento, ove più favorevoli ai beneficiari, si applicano anche alle istruttorie in corso al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Articolo 24
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previdente Regolamento speciale per la concessione straordinaria di contributi per iniziative culturali di competenza del Consiglio di Presidenza.